



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 56/15/CIR

INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 22 DELLA DELIBERA N. 8/15/CIR IN RELAZIONE ALLE MODALITÀ D'USO DEI CODICI 499

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 12 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, nel prosieguo denominato anche *Codice*;

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante “*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi*”;

VISTO il decreto legge n. 149, testo coordinato del 28.12.2013, recante “*Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore*”, convertito con la legge 21 febbraio 2014, n. 13, (denominato anche *Decreto legge*) e, in particolare, l’articolo 13;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS, del 24 settembre 2003, recante “*Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS*”;

VISTA la delibera n. 52/12/CIR, del 3 maggio 2012, recante “*Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa*”;

VISTA la delibera n. 8/15/CIR, del 20 febbraio 2015, recante “*Adozione del nuovo piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il piano di numerazione di cui alla delibera n. 52/12/CIR*”, nel seguito anche il *PNN*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che al paragrafo 14.2 dell'Allegato B alla delibera n. 8/15/CIR l'Autorità, in relazione all'uso dei codici 499, conclude che:

- a) le risposte pervenute, nell'ambito della consultazione, confermano l'opportunità, diversamente dal codice 455, di un'associazione stabile tra una organizzazione politica e la relativa numerazione;
- b) occorre definire i criteri da seguire per associare il numero all'organizzazione politica, secondo criteri di trasparenza ed equità (posto che i numeri più facilmente memorizzabili o i numeri c.d. "golden" potranno contestualmente essere richiesti da più soggetti), nonché il soggetto che provvede all'assegnazione stessa (Ministero o operatore di comunicazione elettronica);
- c) è plausibile che il servizio svolto dagli operatori di comunicazione elettronica sia a titolo oneroso. Ciò, conseguentemente, induce a considerare l'opportunità che sia stabilito un contributo amministrativo per il diritto d'uso della numerazione;
- d) è possibile ipotizzare un'assegnazione non individuale ma condivisa tra i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, con il solo obbligo di comunicazione preventiva e con l'eventuale pagamento degli oneri amministrativi direttamente dall'organizzazione politica a cui è associato il numero;
- e) è opportuno effettuare approfondimenti sui criteri per stabilire quali organizzazioni possano richiedere di avere in uso tale tipologia di numerazione (ad avviso dell'Autorità, i partiti iscritti al registro dei partiti politici, tenuto dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, prevista dall'art. 4 del decreto-legge del 28 dicembre 2013, n. 149)¹. In proposito l'Autorità rileva che anche nel caso delle raccolte fondi solidali su codice 455, l'individuazione dei soggetti potenziali beneficiari fa riferimento agli elenchi delle organizzazioni Onlus gestiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- f) è opportuno effettuare approfondimenti sui criteri per stabilire se e quali aspetti devono essere ricompresi nei codici di autoregolamentazione, quali eventuali soglie da attribuire alle singole donazioni nonché soglie, consentite, di donazione

¹ Art. 4 (Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto)

"1. Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di cui all'art. 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all'art. 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

mensile e/o annuali per persona fisica, eventuale conoscibilità dei soggetti donatori e modalità di rendicontazione dei fondi raccolti ai fini della trasparenza, eventuale obbligatorietà dell'interconnessione, aspetto, quest'ultimo, cui si lega la gestione dei diritti d'uso, da valutare ulteriormente anche con gli operatori;

- g) tali approfondimenti, come richiesto dai rispondenti, potranno essere condotti dall'Autorità con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, della Commissione parlamentare citata e della Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che la delibera n. 8/15/CIR si limita a definire il codice utilizzabile e la struttura della numerazione riservandosi di stabilire gli ulteriori aspetti di cui sopra a seguito degli approfondimenti da svolgere;

CONSIDERATO, per l'effetto, che l'art. 32, comma 12, dell'Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR, prevede che *“l'Autorità si riserva di completare, in coordinamento con gli Organismi competenti, la definizione delle modalità di accesso e svolgimento dei servizi svolti con le numerazioni di cui all'art. 22, comma 1, lettera f). Sino all'adozione di tale provvedimento, le predette numerazioni sono utilizzabili in via temporanea e soggette alla disciplina generale applicabile alle numerazioni per servizi a sovrapprezzo ed alle regole specifiche per detta numerazione stabilite dal presente Piano. La concessione dei diritti d'uso e le connesse modalità di utilizzo si conformano alla disciplina definitiva a far data dall'adozione del predetto provvedimento”*;

RITENUTO opportuno, in attuazione della norma di cui sopra, introdurre modifiche ed integrazioni del vigente PNN nel settore delle telecomunicazioni e della relativa disciplina attuativa, al fine di completare il quadro regolamentare in relazione all'uso dei codici 499 per la raccolta fondi per le organizzazioni politiche, cessando la norma transitoria di cui all'articolo 32, comma 12 e, per l'effetto, consentendone l'uso a cui tali codici sono preposti;

SENTITI gli operatori di comunicazione elettronica e, in particolare, in data 16 marzo 2015, 17 marzo 2015 e 20 marzo 2015 Telecom Italia, Vodafone Omnitel N.V., Wind, H3G, Cloudditalia, PosteMobile, Fastweb, Intermatica;

VISTE le osservazioni degli stessi sui temi di cui sopra, di cui una sintesi è riportata in Allegato B alla presente delibera;

SENTITI il Ministero per lo sviluppo economico e la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

a. Diritti d'uso ed eventuale contributo amministrativo

Come premesso il *Decreto legge* in oggetto, all'articolo 13 comma unico, prevede che *“La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto”*.

Si richiama, inoltre, che l'articolo 3 del *PNN* prevede che *“La concessione dei diritti d'uso delle numerazioni comporta la corresponsione, da parte del titolare dei medesimi diritti, dei contributi previsti dalla normativa vigente, fissati dall'Amministrazione competente, sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità e commisurati direttamente alla quantità di risorse assegnate, senza distinzione tra le tipologie di numerazione che non siano giustificate sulla base della diversità dell'attività di vigilanza necessaria per le diverse numerazioni o, se necessario ed in misura proporzionata, sulla base della opportunità di favorire la competizione nel mercato o l'efficiente uso delle risorse”*.

Tutti gli operatori sentiti nel corso delle attività finalizzate all'adozione del presente provvedimento ritengono che il contributo per i diritti d'uso debba essere pari a zero e, se invece previsto, debba essere posto direttamente a carico del partito politico al momento dell'assegnazione del numero.

Nelle proprie valutazioni conclusive l'Autorità, nell'Allegato B alla delibera n. 8/15/CIR (par. 14.2), aveva ritenuto possibile un'assegnazione non individuale ma condivisa tra i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, con il solo obbligo di comunicazione preventiva e con l'eventuale pagamento degli oneri amministrativi direttamente dall'organizzazione politica a cui è associato il numero.

In relazione agli oneri amministrativi il *PNN* prevede che, nella definizione dei criteri, non venga effettuata una distinzione tra le tipologie di numerazione che non sia giustificata dalla diversa attività di vigilanza.

A tale riguardo l'Autorità ritiene che l'analogia nella tipologia di utilizzo dei codici 499 e 455, destinati entrambi alla raccolta fondi, comporti un analogo onere di controllo,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

o in generale amministrativo, per l'amministrazione competente. Ciò suggerisce una disciplina dell'uso della numerazione 499 simile a quella della numerazione 455.

A tale riguardo il *PNN* prevede, al comma 3 dell'articolo 22, che l'utilizzo delle numerazioni 455 da parte dei fornitori di servizi avvenga secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, senza preventiva assegnazione di diritti d'uso, bensì previa semplice comunicazione all'Autorità ed all'Amministrazione competente.

Tenuto conto, pertanto, di quanto rappresentato dai soggetti sentiti e di quanto sopra l'Autorità ritiene di estendere tale modalità anche ai numeri 499. Ciò si pone in linea con il preliminare orientamento di cui all'Allegato B alla delibera n. 8/15/CIR in cui il pagamento degli oneri amministrativi era stata considerata una possibilità da valutare.

L'utilizzo dei codici 499 non è, pertanto, subordinato all'attribuzione di diritti d'uso e a contributi amministrativi.

b. Obbligo di interconnessione tra operatori finalizzata al raggiungimento di tali numeri

Tutti gli operatori sentiti si sono espressi, sostanzialmente, in modo contrario all'obbligo di interconnessione. Le principali ragioni risiedono:

- nei maggiori costi e tempi di configurazione;
- nella complessità nella gestione delle transazioni economiche;
- nell'assenza di valore aggiunto per i soggetti politici;
- nell'eccessivo valore aggiunto che verrebbe posto in capo all'operatore titolare del numero.

Ciò premesso si richiama che il *PNN* già prevede, per i codici 455, l'assenza dell'obbligo di interconnessione.

Nell'Allegato B alla delibera n. 8/15/CIR (cfr. par. 14.2) l'Autorità, nelle proprie valutazioni conclusive, aveva ritenuto possibile un'assegnazione non individuale ma condivisa tra i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica.

Inoltre, come sopra richiamato, i codici 455 e 499 hanno finalità analoghe. A ciò si aggiunge che l'obbligo di interconnessione comporta una serie di oneri in capo agli operatori sia in termini di costi sia in termini di tempo necessario alla configurazione dei numeri.

D'altra parte l'utilizzo di tali numeri mediante interconnessione non appare apportare particolari vantaggi alle organizzazioni politiche interessate né un utilizzo maggiormente efficiente dei numeri in questione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Pertanto, sentiti tutti i soggetti interessati, alla luce della ragionevolezza delle argomentazioni del mercato, della necessità di garantire un rapido avvio dell'operatività di tali numeri, di quanto già previsto per i codici 455, oltre che tenuto conto di un principio di proporzionalità e ragionevolezza degli obblighi regolamentari, l'Autorità ritiene di estendere l'assenza dell'obbligo di interconnessione anche ai numeri 499.

c. Costi posti dagli operatori in capo ai soggetti richiedenti i codici

Nel corso della consultazione gli operatori hanno, in generale, rappresentato la necessità di veder remunerati quantomeno i propri costi fissi e variabili di fornitura del servizio, questi ultimi, ad esempio, in proporzione ai volumi di SMS o di comunicazioni telefoniche.

Nel paragrafo 14.2 dell'Allegato B al *PNN* l'Autorità aveva ritenuto plausibile che il servizio svolto dagli operatori di comunicazione elettronica fosse a titolo oneroso, seppur a fronte di un contributo amministrativo per il diritto d'uso della numerazione.

A tale riguardo si ritiene che, in linea con un generale principio di remunerazione dei costi sostenuti, tale possibilità non possa essere, a livello regolamentare, esclusa.

Considerato tuttavia che l'Autorità ritiene opportuno non assoggettare i codici 499 a contributi amministrativi attesa la natura non commerciale della prestazione e il regime speciale dei numeri si ritiene che l'operatore, laddove decida di richiedere una remunerazione, non possa porre a carico dei soggetti richiedenti un costo variabile superiore a quanto previsto per la raccolta da rete fissa (in tal caso si fa riferimento ai prezzi praticati da Telecom Italia) o da rete mobile (si fa riferimento ai servizi di raccolta verso Numerazioni non geografiche (*NNG*) con addebito al chiamato). Parimenti gli oneri di carattere fisso, se previsti, dovranno essere allineati ai costi di gestione nei confronti delle organizzazioni politiche. Tutto quanto sopra dovrà essere incluso nel codice di autoregolamentazione da sottoporre all'Autorità.

d. Criterio, trasparente ed equo, di associazione tra partito e numerazione e modalità di assegnazione della stessa, posto che i numeri più facilmente memorizzabili o i numeri c.d. "golden" potranno contestualmente essere richiesti da più soggetti

Nel corso degli approfondimenti tutti gli operatori hanno richiesto di essere esonerati da tale attività e, comunque, che si definiscano dei criteri oggettivi e trasparenti. Alcuni hanno richiesto che l'assegnazione venisse svolta dalla Commissione di garanzia di cui in premessa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La Commissione consultata ha, a tale riguardo, rappresentato che tale attività esula dall'ambito dei compiti che la legge Le attribuisce.

Il MISE, dal canto suo, ha fatto presente di non poter, ai sensi di quanto previsto dal Codice, svolgere tale compito, come anche richiesto dagli operatori.

Ciò premesso l'Autorità ritiene che, ai sensi della normativa vigente e in analogia a quanto avviene per i codici 455, l'assegnazione dei numeri debba essere svolta dagli operatori che gestiscono la numerazione.

A tale riguardo si ritiene che il *PNN* debba indicare un criterio oggettivo, chiaro e trasparente per l'assegnazione.

Gli operatori di comunicazione elettronica, sul tema, hanno rappresentato quanto segue:

- a) un operatore ritiene che la modalità più opportuna sia di stabilire un legame diretto tra la priorità di scelta e la rappresentanza politica del partito;
- b) un operatore propone un approccio simile alla numerazione 055: tramite una comunicazione ai soggetti interessati si avvia una fase in cui si accolgono le richieste dei partiti politici, terminata la quale l'assegnazione viene svolta in base alle preferenze espresse. In caso di preferenze sugli stessi numeri si utilizza un criterio di sorteggio;
- c) alcuni operatori sostengono che si potrebbe scegliere un criterio di tipo casuale o basato su una logica temporale FCFS (*first come first served*).

La Commissione di garanzia ha proposto, nell'ambito dei soggetti iscritti al registro dei partiti dalla stessa tenuto, che fosse data priorità di scelta dando rilievo al maggior consenso elettorale, poiché il beneficio della pronta memorizzazione dei numeri più appetibili soccorre un maggior numero di utenti e giustifica siffatta scelta. Resta inoltre esclusa, per l'oggettività del criterio stesso, ogni discrezionalità dell'operatore.

Ciò premesso l'Autorità ritiene che, sebbene in linea di principio il criterio a), indicato anche dalla Commissione, possa ritenersi condivisibile, tuttavia a livello operativo potrebbe presentare una maggiore complessità. Ad esempio occorrerebbe stabilire una finestra temporale per la raccolta delle richieste dei partiti per poi effettuare l'assegnazione sulla base del criterio scelto. D'altra parte nel corso del tempo le percentuali di consenso elettorale possono cambiare e ciò male si concilierebbe con un'assegnazione stabile del numero al partito, soluzione che appare quella maggiormente richiesta. In altri termini un numero maggiormente ambito, assegnato a un partito A, potrebbe essere rivendicato da un soggetto politico B che ha, nel tempo, acquisito maggior consenso elettorale del partito A.

L'Autorità ritiene il criterio b) eccessivamente complesso tenuto conto che l'assegnazione dei codici 499 avviene su base singolo numero e non a blocchi, come nel caso di numerazioni per servizi di comunicazione elettronica.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Autorità ritiene plausibile il criterio c) tenuto conto della semplicità di implementazione e della oggettività dello stesso.

Sentite le parti e i soggetti istituzionali coinvolti l'Autorità ritiene, pertanto, opportuno stabilire un criterio legato alla tempistica della richiesta secondo cui il numero è assegnato al primo richiedente. Gli operatori potranno specificare, in dettaglio, la procedura di comunicazione della richiesta da parte dei soggetti politici nel proprio Codice di autoregolamentazione.

e. Durata dell'assegnazione

Al paragrafo 14.2 dell'Allegato B al PNN l'Autorità ha ritenuto opportuna, diversamente dal codice 455, un'associazione stabile tra una organizzazione politica e la relativa numerazione.

I soggetti intervenuti nella presente consultazione hanno confermato la richiesta di un'assegnazione della numerazione al soggetto politico di lunga durata o permanente.

L'Autorità ritiene, a tale riguardo, sentiti i soggetti interessati, di confermare un'assegnazione stabile nel tempo. Ciò si pone a tutela dei clienti degli operatori i quali, diversamente, potrebbero incorrere in errori nella donazione, atteso che il codice potrebbe essere facilmente memorizzato e associato al soggetto politico. D'altra parte una modifica dell'assegnazione comporterebbe oneri periodici di comunicazione, nei confronti dei potenziali contributori, in capo agli operatori.

f. Criteri per stabilire quali organizzazioni possano richiedere di ottenere in uso tale tipologia di numerazione (nella citata delibera l'Autorità fa riferimento ai partiti iscritti al registro dei partiti politici, tenuto dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, prevista dall'art. 4 del decreto-legge del 28 dicembre 2013, n. 149)

Il decreto legge del 28 dicembre 2013, n. 149 recante *“l'Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, nelle premesse indica, a sostegno della necessità dell'intervento normativo, l'ineludibile esigenza di assicurare il passaggio ad un sistema fondato sulle libere scelte dei contribuenti, che attribuisca ai cittadini un ruolo centrale sul finanziamento dei partiti, attesa la loro natura di associazioni costituite per concorrere con metodo democratico a determinare le politiche nazionali, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione”*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il comma 2 dell'articolo 1 indica, come ambito di applicazione della legge, la disciplina delle modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.

L'articolo 2 riporta che *“I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale”*.

L'articolo 18 (Disposizioni finali) chiarisce che *“Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo articolo 10”*.

L'articolo 3 indica i requisiti per l'accesso ai benefici della legge. In particolare, ai sensi del comma 1, *“I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico”*.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di seguito denominata Commissione.

Ai sensi del comma 2, dell'articolo 4, la Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 *“L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del decreto”*.

Ai sensi dell'articolo 10 recante *Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla contribuzione volontaria*, comma 1, a decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento, possono essere ammessi, a richiesta: a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11, o alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 12, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'articolo 13 (Raccolte telefoniche di fondi), comma unico, prevede che *“La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto”*.

Ciò premesso si rileva che, sebbene il comma 7 dell'articolo 4 indichi l'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 come condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del decreto, tale requisito non viene esplicitamente richiesto per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 13.

D'altra parte l'articolo 10 pone, per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 11 e 12, condizioni più stringenti rispetto alla sola iscrizione nel registro, quali una effettiva rappresentanza in parlamento.

Considerato, pertanto, che l'iscrizione al registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 offre un oggettivo criterio selettivo in presenza di una più estesa platea di gruppi e movimenti politici potenzialmente interessati ad avvalersi del mezzo della raccolta fondi di cui all'articolo 13.

Considerato, inoltre, che la qualificazione di partito, movimento o gruppo politico che discende dall'articolo 18 identifica una platea di soggetti più estesa della lista dei partiti iscritti al registro.

Considerato che l'accesso ai numeri di cui all'articolo 13 non è incluso fra i benefici che l'articolo 4, comma 7, espressamente condiziona all'iscrizione e alla permanenza nel registro in questione.

L'Autorità ritiene di confermare quanto già indicato nel *PNN* per i codici 499 e cioè che l'iscrizione al registro nazionale rappresenti un requisito per accedere alle numerazioni definite (codici 499) in attuazione dell'articolo 13.

Tuttavia, anche tenuto conto di quanto rappresentato dalla Commissione sul tema, l'Autorità ritiene di estendere l'accesso ai codici 499 anche ai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 della legge (dotati di uno



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico) e che, ai sensi dell'articolo 18, abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a).

- g. I criteri per stabilire se e quali aspetti devono essere ricompresi nei codici di autoregolamentazione, tra i quali si citano: eventuali soglie da attribuire, per persona fisica, alle singole donazioni, su base mensile e/o annuali; eventuale conoscibilità dei soggetti donatori e modalità di rendicontazione dei fondi raccolti ai fini della trasparenza; eventuale obbligatorietà dell'interconnessione, aspetto, quest'ultimo, cui si lega la gestione dei diritti d'uso, da valutare ulteriormente anche con gli operatori**

Gli operatori, sentiti sul tema, hanno suggerito di includere nel codice di autoregolamentazione almeno i seguenti elementi:

1. modalità di funzionamento della numerazione senza interconnessione;
2. aspetti di tutela dei consumatori in coerenza con quanto previsto dal *PNN* nonché dalla delibera n. 23/15/CONS in materia di trasparenza della fattura prevedendo, ad esempio, le modalità con le quali potranno essere assicurate, tra l'altro, le informative preventive in ordine a:
 - a. come effettuare le donazioni;
 - b. valori ed eventuali soglie da attribuire alle donazioni;
 - c. blocco/disabilitazione del servizio;
 - d. gestione degli eventuali reclami e dei relativi storni degli addebiti.
3. la modalità di conoscibilità dei donatori e di rendicontazione dei fondi raccolti ai fini della trasparenza, di fornitura del consenso per il trattamento dei dati sensibili²;
4. informazioni sulla detraibilità fiscale della donazione;
5. criteri sulla base dei quali i partiti remunerano gli operatori per i servizi di comunicazione elettronica ricevuti da parte degli stessi.

La Commissione ha, tra l'altro, fornito indicazioni in relazione ai limiti annuali delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici stabiliti dall'art. 10, commi 7 e 8, per singola persona fisica o soggetto diverso dalla persona fisica. Ciò implica, secondo la

² A tale riguardo rileva che alcuni operatori, nel corso della consultazione, hanno ritenuto di dover ricevere indicazioni, dagli organismi preposti, in relazione alla più opportuna e pratica modalità per ottenere, nel caso di specie, il consenso per il trattamento dei dati sensibili, quali la preferenza politica dei loro clienti, ai fini dell'avvio dei servizi in oggetto.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

stessa, l'individuazione nominativa di chi effettua la donazione avvalendosi dello strumento di telefonia. Ai fini del beneficio delle agevolazioni fiscali per le predette erogazioni liberali si impongono, inoltre, - secondo quanto stabilito dall'art. 10, comma 7 bis, della legge n. 13 del 2014 - modalità idonee a garantire la tracciabilità e l'esatta identificazione dell'autore agli effetti dei successivi controlli dell'Amministrazione finanziaria.

A tale ultimo riguardo (tracciabilità e l'esatta identificazione dell'autore agli effetti dei successivi controlli dell'Amministrazione finanziaria) l'Autorità ritiene necessario che gli operatori telefonici forniscano ai partiti l'anagrafica completa (nome, cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita) del singolo donatore con relativo importo da Lui corrisposto (al lordo di eventuali costi operati dai fornitori del servizio), anche in formato digitale per limitare al minimo i costi di gestione.

L'Autorità ritiene, in conclusione, tenuto conto di quanto rappresentato dai soggetti sentiti, ragionevoli e opportune le proposte degli operatori.

L'Autorità ritiene, inoltre, che gli operatori debbano adottare le opportune misure per corrispondere al partito politico gli importi derivanti dalla raccolta degli SMS correttamente e validamente ricevuti (escludendo, quindi, quelli provenienti da sue utenze *corporate* e sue reti aziendali, ai sensi dell'articolo 10 comma 8). A tal fine gli operatori di accesso adeguano i propri sistemi e la propria rete in modo da inibire, a priori la possibilità di versamenti non ammessi dalla legge (quali quelli da parte di persone giuridiche) oppure di prevederne lo storno automatico.

Si ritiene inoltre opportuno che il Codice di autoregolamentazione specifichi le modalità operative di assegnazione dei numeri ai partiti, tenuto conto del criterio stabilito nel *PNN* all'articolo 22, comunque su base singolo numero, e le modalità di comunicazione, all'Autorità e al MISE, della cessione in uso.

L'Autorità ritiene, infine, opportuno che gli operatori consentano al cliente di disporre di una rendicontazione delle singole donazioni svolte ad esempio per il tramite di un SMS di risposta alla singola donazione e/o tramite la consultazione del proprio *account* sul sito *web* del gestore telefonico o, ove applicabile, tramite un resoconto cartaceo, anche complessivo, su richiesta del cliente. Le relative modalità potranno essere indicate nel codice di autoregolamentazione.

Si ritiene, pertanto, che il Codice di autoregolamentazione debba includere, oltre a quanto già indicato nel *PNN* all'articolo 22, comma 7, gli elementi di cui sopra.

Per ragioni di trasparenza l'Autorità potrà riportare sul proprio sito, con riferimento alla campagne politiche attive negli ultimi mesi, tabelle contenenti informazioni relative all'utilizzo di numerazioni con codice 499. In tal modo i consumatori possano verificare quali campagne sono in essere, il periodo di donazione, a



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

chi è destinata la donazione, quale sia il numero con codice 499 da comporre, quali siano le modalità (SMS, fonia), quanto si può donare e quali operatori aderiscano.

RITENUTO pertanto di modificare ed integrare l'articolo 22 del Piano di numerazione, provvedendo all'adozione di un testo aggiornato;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'articolo 22 dell'Allegato A alla delibera n. 8/15/CIR è sostituito dall'Allegato A alla presente delibera, con decorrenza dalla sua pubblicazione nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Il presente provvedimento è pubblicato nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 maggio 2015

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani